



Osservazioni al documento di consultazione della Banca d'Italia

“Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche”.

Febbraio 2021

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184

ram@pec.bancaditalia.it

Osservazioni dell'Associazione Nazionale fra le Banche popolari e del territorio al documento di consultazione della Banca d'Italia recante modifiche alle disposizioni in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche".

In relazione al documento di consultazione in oggetto, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ci premuriamo sottoporre alla Vostra attenzione le osservazioni seguenti.

1. Procedura per la valutazione di idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare (c.d. verifica ex post – Sezione II, paragrafo 1).

In relazione al caso di nomina assembleare degli esponenti, si osserva che il documento in consultazione prevede un procedimento molto articolato, **ampliando notevolmente**, rispetto alla procedura finora seguita, **la tempistica per il completamento della procedura.**

Nel documento si prevede infatti che in caso di nomina assembleare la valutazione dell'idoneità da parte dell'organo competente vada effettuata entro 30 giorni dalla nomina.

In caso di valutazione negativa, l'organo competente dichiara la decadenza del soggetto nominato, avviando le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto, ovvero adotta le eventuali misure correttive, qualora necessarie. L'esame della posizione deve essere eseguita con l'astensione dell'interessato.

Nei successivi 30 giorni l'organo competente trasmette copia del relativo verbale alla Banca d'Italia che ha facoltà di richiedere la trasmissione della documentazione comprovante l'idoneità del soggetto, assegnando un termine per tale adempimento.

La Banca d'Italia procede quindi a valutare l'idoneità dell'interessato e il rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi, potendo inoltre intervistare l'esponente sottoposto a valutazione.

Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può richiedere all'intermediario l'adozione di misure correttive idonee a colmare

le carenze eventualmente riscontrate, ovvero può avviare il procedimento di decadenza da concludersi nei successivi 30 giorni.

Risulta di tutta evidenza, alla luce delle fasi e dei termini per l'espletamento del procedimento sopra sinteticamente descritti, **l'ampliamento della tempistica del processo di valutazione che potrebbe, in ipotesi, concludersi con l'emanazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di un provvedimento di decadenza dell'esponente addirittura dopo ben 7 mesi dalla sua nomina.**

Ne conseguirebbe una insostenibile situazione di estrema incertezza sia per gli esponenti – la cui posizione resterebbe di fatto 'sospesa' con ovvie ripercussioni negative sullo svolgimento del proprio incarico – sia per l'operatività della banca.

Va inoltre considerato che non risulta chiara la sorte delle delibere adottate - nel lasso temporale necessario per la conclusione del procedimento (210 giorni) - con il voto favorevole di un esponente che venga, al termine della procedura, dichiarato decaduto dall'Autorità di vigilanza per carenza di un requisito di idoneità: dette delibere potrebbero, in ipotesi, rischiare di essere inficiate da nullità e/o annullabilità non ravvisandosi, nel documento in consultazione, esplicite indicazioni sulla portata dell'efficacia di un eventuale provvedimento di decadenza, se *ex tunc* o *ex nunc*, dell'esponente nominato.

E ciò sarebbe particolarmente grave nell'ipotesi di rinnovo totale dell'organo ovvero della maggioranza dei suoi componenti: in tal caso, attesa la situazione di assoluta precarietà che si protrarrebbe per mesi, l'operatività dell'intermediario potrebbe risultare completamente bloccata.

Gli intermediari vedrebbero così ingessati i propri processi deliberativi, con il rischio di rilevanti contenziosi.

Va anche rimarcato, in proposito, che occorre considerare che l'eventuale provvedimento di decadenza emanato dalla Banca d'Italia, potrebbe essere oggetto di impugnativa da parte dell'esponente dinanzi al Giudice Amministrativo, competente a valutare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, **si richiede di rivedere i termini che scandiscono le fasi del procedimento di valutazione da parte della Banca d'Italia, al fine di non protrarre eccessivamente la situazione di incertezza**, sopra esposta, che inevitabilmente minerebbe la corretta operatività della banca, specie in occasione del rinnovo integrale dell'organo amministrativo.

Si chiede altresì che vengano chiarite l'efficacia, se *ex tunc* o *ex nunc*, e la portata del provvedimento decadenziale dell'Autorità di Vigilanza e, conseguentemente, la posizione giuridica dell'esponente la cui posizione, pur se deliberata in assemblea, risulti ancora condizionata all'esito dell'articolato procedimento di cui alle sopra richiamate disposizioni.

2. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea (Sezione II, paragrafo 2).

Il documento di consultazione per gli esponenti aziendali la cui nomina non spetta all'assemblea e per i responsabili delle principali funzioni aziendali (nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa) prevede che la valutazione da parte dell'organo competente sia svolta prima della nomina (c.d. procedura *ex ante*).

Viene altresì previsto (paragrafo 2.2.) che «*La nomina dell'esponente o del responsabile non può essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia.*

La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente o il responsabile può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione.

Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni; la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso».

Il successivo paragrafo (2.3), dispone poi che, preso atto di quanto richiesto dall'Organo di Vigilanza, l'intermediario è tenuto a comunicare l'avvenuta nomina entro 5 giorni alla Banca d'Italia che, nell'ipotesi in cui ritenga insufficienti o inadeguate le misure adottate, può avviare, entro 60 giorni dalla comunicazione, il procedimento d'ufficio volto alla declaratoria di decadenza dell'esponente aziendale, da concludersi entro 30 giorni.

Anche relativamente a tale procedimento si pongono problematiche e considerazioni analoghe a quelle sopra esposte per la procedura *ex post*: anche per il procedimento *ex ante* non può non evidenziarsi come sia **prevista una tempistica significativamente dilatata.**

A ciò si aggiunga che non si ritiene condivisibile condizionare la nomina dell'esponente e dunque la conseguente assunzione dell'incarico, al preventivo assenso dell'Organo di Vigilanza.

In proposito si evidenzia innanzitutto che il Regolamento di cui al d.m. 169/2020 non contempla tale *iter*, limitandosi a richiedere la sola valutazione anticipata da parte degli organi sociali competenti rispetto al provvedimento di nomina.

Sottoporre la nomina dell'esponente alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte della Banca d'Italia, **rischierebbe di inficiare la correttezza dei processi decisionali e, in definitiva, di bloccare l'operatività della banca per oltre tre mesi.**

Il possibile effetto destabilizzante insito in tale previsione appare di tutta evidenza se si considera il caso di cessazione dalla carica del Direttore generale: per un arco temporale anche superiore a 90 giorni, l'intermediario si potrebbe trovare ad operare in assenza di tale esponente apicale, con conseguenti ovvi rischi di paralisi dell'operatività e della gestione corrente.

Alla luce di quanto sopra, **si chiede** anche relativamente alla procedura ex ante **di rivedere i termini che scandiscono le fasi del procedimento al fine di non protrarre eccessivamente la situazione di incertezza.**

Con la stessa finalità, si chiede altresì, fermo restando ovviamente il potere dell'Autorità di dichiarare successivamente la decadenza dalla carica del soggetto interessato, **di eliminare la previsione relativa alla sospensione della nomina in attesa dell'approvazione dell'Autorità.**

3. Documentazione comprovante l'idoneità e coordinamento con le vigenti disposizioni (Circ. 229/1999).

Si evidenzia inoltre, relativamente alla documentazione richiesta per procedere alla verifica, che si reputa opportuno **un chiarimento, volto a precisare i documenti che devono essere acquisiti** a tal fine dall'Organo competente.

Sia per quanto riguarda la documentazione da acquisire che le tempistiche, si chiede, infine, **di chiarire come vadano coordinate le nuove disposizioni in commento con quelle – ad oggi vigenti – di cui alla Circolare n. 229/1999 e delle successive comunicazioni**, considerato che nel documento di consultazione non si ravvisano indicazioni sul punto.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe De Lucia Lumeno
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BANCHE ITALIANE